



SCHEMA DI CONVENZIONE ATTUATIVA

per la realizzazione degli interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità nel Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro, con particolare riferimento alle attività tecnico-procedurali funzionali alla realizzazione degli interventi urgenti approvati con il Piano redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, OCDPC 721/2020

TRA

il **Comune di Bitti**, con sede in via _____ n. __, Cod. Fis. e P. IVA. _____, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata da Giuseppe Ciccolini nella sua qualità di Sindaco, in virtù dei poteri ad esso conferiti da _____, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede comunale;

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito Sogesid), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed, in particolare, gli artt. 24 e 25;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2020 con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in provincia di Nuoro;

CONSIDERATO che i predetti eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

RAVVISATA pertanto la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la predetta emergenza, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessate dall'evento in questione;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020, recante *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro”* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 308 del 12 dicembre 2020), ed in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale il Direttore Generale della Protezione Civile è nominato Commissario delegato per l'emergenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020, il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività ivi previste, *“può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle loro società “in house” o di quelle di altre amministrazioni regionali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società partecipate dagli enti territoriali interessati o dai Ministeri, che agiscono sulla base di specifiche direttive, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 8, nonché stipulare atti aggiuntivi a gravare sui quadri economici degli interventi, alle convenzioni già in corso con tali società”*;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6 della citata Ordinanza, afferenti i contenuti e le modalità di predisposizione, da parte del Commissario delegato, del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla pubblicazione della predetta Ordinanza, nonché le modalità di erogazione delle spese sostenute;

RICHIAMATO integralmente l'articolo 3 dell'Ordinanza in parola, che disciplina il ricorso alle deroghe alla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi disposti secondo le finalità di cui al medesimo provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza, il Commissario delegato identifica, entro 30 giorni dall'approvazione del predetto piano degli interventi, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del richiamato decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo articolo 25, trasmettendoli al Dipartimento della Protezione Civile ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo;

VISTO l'art. 6 dell'Ordinanza in esame concernente le procedure di approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato e dei soggetti attuatori dal medesimo individuati;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 722 del 9 dicembre 2020, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro”* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 del 9 dicembre 2020);

VISTA l'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 dicembre 2020 recante *“Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti in provincia di Nuoro. Attivazione immediata degli interventi in somma urgenza”* che, all'art. 1, comma 1 ha ordinato al Comune di Bitti di procedere all'immediato affidamento, ai sensi dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., degli interventi finalizzati a:

- ✓ rimozione di materiali e detriti dalla viabilità urbana, in particolare nella circonvallazione e monte e nelle vie Felice Cavallotti, via Antonio Gramsci, via Aldo Moro, Via Gaetano Salvemini, Via Emilio Lussu, Via Giuseppe Mazzini, piazza Giorgio Asproni, piazza Su Cantaru, Via Brigata Sassari, Via Musio, Via Brescia, Via Mulinu, Corso Vittorio Veneto, Piazza San Giovanni e via S'Arginamento; Piazza Doneddu, via San Tommaso, via Galileo Galilei, via Minerva;
- ✓ trasporto dei rifiuti derivanti dall'evento meteorico nel deposito nel temporaneo in aree appositamente individuate e/o alle discariche autorizzate in deroga agli art. 193 e 212 del D. Lgs. n. 152/2006, in attuazione dell'ordinanza sindacale n. 52 del 1° dicembre 2020;
- ✓ lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale urbana ed extraurbana volti al superamento delle criticità in atto, in particolare relativi alla disostruzione del canale e dei ponti della circonvallazione a monte dell'abitato, nonché in località Badoleddu e i guadi di Murmusa, sa piscina e s'eliche e Prunedda e strade rurali di Cuccureddu - Culuccheri, Guore, Dolia, Romanzesu, Grestales, su Lumbardu, Ghellai;
- ✓ lavori di sistemazione e disostruzione dei canali (rio Cuccureddu, rio Giordano, rio Podda, monteddu e mesus – sa Untana e Josso, s'Abba Luchente) e ripristino della funzionalità idraulica degli stessi;
- ✓ acquisto di attrezzature, forniture di beni e di servizi, legati alla delocalizzazione delle attività del Comune e all'allestimento della sala operativa del Centro Operativo Comunale (COC) – di cui alle Ordinanze comunali n. 44 del 27 novembre 2020 e n. 49 del 1° dicembre 2020 - e legati all'emergenza COVID;
- ✓ messa in sicurezza delle infrastrutture pubbliche e private caratterizzate da un imminente rischio di crollo;

CONSIDERATO che per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico-procedurale al Comune di Bitti, l'art. 2 della sopra citata Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 dicembre 2020 individua la Società Sogesid S.p.A., la cui attività è stabilita mediante

apposita Convenzione da stipulare tra la Società medesima e il Comune di Bitti, il cui schema dovrà essere approvato dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'Ordinanza n. 721/2020;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 della sopra richiamata Ordinanza del Commissario delegato, agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi urgenti si provvede con le risorse di cui all'articolo 8 dell'Ordinanza n. 721/2020, secondo le modalità indicate all'art. 1, comma 6 del medesimo provvedimento, che potranno essere autorizzate previa presentazione della scheda di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, quale parte integrante del Piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 della suddetta Ordinanza n. 721/2020, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (ex decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) ha disposto la progettazione per interventi di riassetto idrogeologico nel Comune di Bitti e a tal fine ha attribuito le funzioni di soggetto Attuatore e Stazione appaltante alla Società Sogesid S.p.A. in forza di specifico atto convenzionale;

CONSIDERATO pertanto che il personale tecnico e amministrativo della Sogesid S.p.A. coinvolto nelle suddette funzioni possiede adeguate competenze e conoscenze per supportare il Comune di Bitti anche nell'espletamento delle attività relative alla realizzazione degli interventi urgenti;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che la Sogesid è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed

attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente, configurandosi pertanto come società in house providing al Dicastero;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A. in data 20 dicembre 2018 ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15/02/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le attività di elaborazione di studi, progettazione e realizzazione di interventi in materia di dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in data 23/05/2019 al registro n. 1, fog. 1345;

VISTO in particolare l'art. 8, comma 4 del sopra citato Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, il quale prevede che la Società trasmetta trimestralmente al Comitato di controllo analogo congiunto "*le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere, anche sulla base di espresse previsioni normative che consentano l'affidamento in regime di house providing, con i Commissari straordinari di Governo nominati in relazione ad interventi emergenziali e per l'accelerazione delle procedure rientranti nell'ambito di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019), registrata dalla Corte dei Conti in data 5/06/2019 al registro n. 1, fog. 1633;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto possono essere valutate a vacazione, coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A. (ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046);

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*";

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'art. 192, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che disciplina il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi "in house", al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;

VISTA la determinazione n. 235 del 15 febbraio 2017 con cui l'ANAC ha approvato le Linee guida n. 7 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dei propri organismi *in house*;

CONSIDERATO che le predette Linee guida ANAC n. 7 sono state aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell' *"Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"* riconoscendola quale Società *in house* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

ATTESA l'esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico-procedurale al fine di imprimere un'accelerazione nella realizzazione degli interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, nel Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro, a partire dagli interventi di cui alla citata Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 dicembre 2020 e tutti quelli inseriti nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 1 comma 3 della OCDPC 721/2020, per i quali il Comune di Bitti è identificato soggetto attuatore;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti ai Ministeri e ad altre amministrazioni centrali, regionali ed enti locali - incluse le attività già in essere con il Commissario straordinario della Regione Autonoma della Sardegna - in forza di specifici atti convenzionali;

ATTESA la necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l'azione istituzionale ricorrendo al supporto tecnico-procedurale della Sogesid S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una specifica Convenzione attuativa funzionale all'affidamento alla medesima Società delle attività necessarie a garantire un supporto tecnico-procedurale funzionale al comune di Bitti, per la realizzazione degli interventi urgenti approvati con il Piano redatto dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, OCDPC 721/2020;

VISTO il provvedimento n. _____ del _____, concernente l'approvazione, da parte del Commissario delegato, dello schema del presente atto convenzionale, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 1 del 7 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante *"Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari"*;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le modalità di attuazione del supporto garantito dalla Sogesid S.p.A. ai fini della realizzazione degli interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità nel Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro, con particolare riferimento alle attività tecnico-procedurali funzionali alla realizzazione degli interventi di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 7 dicembre 2020 e di tutti gli interventi inseriti nel Piano di cui all'articolo 1 comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020 (OCDPC 721/2020), per i quali il Comune di Bitti è identificato soggetto attuatore.
2. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, si provvede con i fondi di cui all'articolo 8 (Copertura finanziaria), comma 1 dell'OCDPC 721/2020.

Articolo 3

(Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze, con le modalità e nei limiti delle risorse economiche fissate all'articolo 6, le seguenti attività di supporto tecnico-operativo:

Nella fase pianificazione e di affidamento:

- supporto tecnico e amministrativo nella redazione di schede contenenti gli elementi previsti dal modello messo a disposizione dal Commissario Delegato;
- supporto organizzativo e amministrativo nella redazione di regolamenti sintetici e speditivi per l'applicazione delle disposizioni derogatorie previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture,
- supporto tecnico per la redazione di eventuali progetti o affidamenti di servizi di ingegneria e architettura a cura del Comune;
- supporto organizzativo nella redazione di modelli sintetici e speditivi di documenti relativi agli affidamenti;
- supporto organizzativo nella istituzione di elenchi di operatori economici e professionisti qualificati dai quali attingere per gli affidamenti diretti e per la selezione dei soggetti da invitare a negoziazione;

- supporto tecnico e organizzativo di interfaccia con gli Enti per la individuazione delle soluzioni tecniche e progettuali condivise per agevolare la successiva fase di approvazione dei progetti.

Nella fase di monitoraggio e rendicontazione:

- supporto organizzativo, tecnico e amministrativo per la fase di rendicontazione fisica, procedurale e economico finanziaria degli interventi e della spesa, attraverso il supporto al Soggetto Attuatore nella raccolta documentale e costituzione di fascicoli di intervento.
2. Nella realizzazione delle attività di cui al comma 1 sarà garantita la necessaria sinergia con il personale tecnico e amministrativo della Sogesid S.p.A. già operante per il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (ex decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) in virtù di specifico atto convenzionale, in possesso di adeguate competenze e conoscenze per supportare il Comune di Bitti nell'espletamento delle attività relative alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti oggetto della presente convenzione.
 3. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività individuate al comma 1 sono definiti dal Programma Operativo di Dettaglio di cui al successivo art. 4.

Articolo 4

(Programma operativo di dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene:
 - ✓ gli obiettivi specifici da conseguire nell'ambito delle prestazioni di cui all'art. 3, rispetto agli interventi individuati nel Piano degli interventi urgenti ex articolo 1 comma 3 della OCDPC 721/2020, per i quali il Comune di Bitti è individuato soggetto attuatore (identificativo del Piano degli interventi, descrizione, importo);
 - ✓ l'organizzazione delle attività;
 - ✓ il cronoprogramma delle attività;
 - ✓ l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Qualora si manifesti l'esigenza di ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni rispetto a quelle previste, il Comune di Bitti ne fa richiesta alla Sogesid S.p.A. che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD.
3. Ove necessario, le parti possono procedere alla stipula di atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Articolo 5

(Decorrenza e durata)

1. La presente Convenzione, relativa alla realizzazione degli interventi approvati nel Piano degli interventi ex articolo 1 comma 3 della OCDPC 721/2020 e dettagliati all'art. 3, ha una durata complessiva di 3 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere prorogato di comune accordo tra i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, attraverso apposita comunicazione formale sottoscritta dalle parti per accettazione.

Articolo 6

(Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, è pari ad € 110.258,65 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 134.515,55 IVA inclusa, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.
2. L'onere derivante dalla presente Convenzione è posto a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 (Copertura finanziaria), comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 721 del 4 dicembre 2020, richiamata nelle premesse.

Articolo 7

(Determinazione del corrispettivo)

1. Il corrispettivo di cui all'art. 6, comma 1 è determinato sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato al presente atto.
2. In particolare, le attività sono valutate a vacazione coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse. In particolare, il suddetto corrispettivo sarà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. con annessi oneri aziendali e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell'allegato POD. L'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa sono stati stimati sulla base delle attività che, in funzione delle informazioni attualmente disponibili, si presume debbano essere svolte.
3. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
4. Le trasferte saranno autorizzate secondo le vigenti procedure aziendali ed il relativo corrispettivo verrà riconosciuto in base ai costi delle trasferte effettivamente realizzate nei

limiti dell'importo stabilito dalla corrispondente posta finanziaria del quadro economico incluso nel POD.

5. Il corrispettivo determinato sulla base dei criteri sopradescritti, non potrà eccedere il 5% dell'importo complessivo degli interventi di cui al Piano ex articolo 1 comma 3 e nel limite del fabbisogno finanziario indicato al precedente articolo 6.

Articolo 8

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Il Comune di Bitti provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
2. La maturazione dei corrispettivi spettanti alla società Sogesid avverrà alla dichiarazione di ammissibilità della rendicontazione degli interventi di cui al Piano ex articolo 1 comma 3 finalizzata all'erogazione del saldo finale da parte del Commissario delegato a favore del Comune di Bitti.
3. I pagamenti avverranno in un'unica soluzione, previa presentazione al Comune della relazione delle attività effettuate e degli importi maturati entro 10 giorni dalla ricezione della relazione delle attività effettivamente svolte e dei corrispettivi maturati, all'esito positivo della relativa istruttoria amministrativa condotta dalla struttura comunale con conseguente autorizzazione all'emissione della fattura elettronica da parte della Società. A tal fine, il Comune di Bitti provvederà a comunicare alla Sogesid S.p.A. il codice IPA di pertinenza.
4. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme al Comune di Bitti, saranno detenuti in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 9

(Responsabile e referenti)

1. Il Sindaco del Comune di Bitti è individuato quale Responsabile della presente Convenzione, con il compito di vigilare sulla corretta applicazione della stessa e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. I referenti della presente Convenzione sono individuati:
 - ✓ per la Sogesid S.p.A., nell'Ing. Silvia Carecchio, in qualità di dirigente della competente Direzione Operativa aziendale;
 - ✓ per il Comune di Bitti, nel responsabile dell'ufficio tecnico del Comune.

3. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è dell'Amministrazione che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione del Comune di Bitti tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.

Articolo 11

(Prestazioni fornite da soggetti esterni)

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, la Sogesid S.p.A., per far fronte a specifiche documentate e particolari esigenze, potrà avvalersi di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualifica e in grado di garantire la qualità delle prestazioni ed il raggiungimento delle finalità previste dal presente atto, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, ferme restando le responsabilità della Società in merito all'esecuzione delle attività.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Comune di Bitti di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività loro affidate, per cause non direttamente imputabili alla Società.
3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso selezione pubblica dei consulenti a cui andranno conferiti gli incarichi volti allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già precedentemente selezionati in altre procedure di analoga natura.
5. I corrispettivi delle prestazioni fornite da eventuali soggetti esterni alla Sogesid S.p.A, si intendono rispondenti ai criteri e ricompresi nei limiti indicati al comma 5 del precedente articolo 7.

Articolo 12

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. muta la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
3. Il Comune di Bitti ha diritto di recedere dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente convenzione nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 13

(Controversie)

1. Le controversie in merito alla presente convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Cagliari.
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente ad essa connesse, la parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto e i motivi della contestazione.
3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.
4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti, fermo restando che riguardo alle

questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q0832703239000000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Comune di Bitti, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia alle Parti ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.

2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Il Comune di Bitti dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.
5. In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al D.M. n. 144 del 17/04/2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato PTCPT e relativi allegati verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività tecnico procedurali indicate al precedente Art. 2, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, fatte salve le attività indicate nella nomina a

Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28. del GDPR da parte del Comune di Bitti alla Sogesid S.p.A., nomina che sarà perfezionata a valle della sottoscrizione della presente Convenzione.

4. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare e si impegnano pertanto, tramite i referenti della Convenzione di cui al precedente articolo 9, ad ottemperare alle previsioni normative con separati accordi, al momento dell'eventuale sottoscrizione degli atti aggiuntivi alla presente Convenzione.

Comune di Bitti
Il Sindaco

Dott. Giuseppe Ciccolini

Sogesid S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.